



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 141 DEL 09/09/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA COMPETIZIONE CICLISTICA “40° PICCOLO GIRO DELL’EMILIA – 32° GRAN PREMIO CITTA’ DI ZOLA PREDOSA”, NEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA , VIA RISORGIMENTO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PIAZZA DI VITTORIO, PIAZZA NUOVA (ZONA MERCATO), PARCHEGGIO BAR “LA MANDRIA”, VIA MAMELI, DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 20:30 DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 2020.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Premesso che il giorno 13 Settembre 2020, come comunicato (Prot. Unione 16031 del 17/08/2020) dal Sig.Franco CHINI in qualità di presidente e responsabile organizzatore della polisportiva S.C.Ceretolese 1969 con sede legale in Via Allende n.13 in Casalecchio di Reno, si svolgerà la Gara ciclistica denominata “40° Piccolo Giro dell’Emilia – 32° Gran Premio Città di zola Predosa” , con partenza e arrivo in Zola Predosa (BO).

Vista l’autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica della Città Metropolitana di Bologna (prot.Unione n.17332 del 07/09/2020)

Visto il patrocinio del Comune di Zola Predosa;

Sentito il parere degli uffici comunali competenti;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“.

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “.

Vista la concessione occupazione suolo pubblico in fase di rilascio;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale in particolare nei parcheggi e nelle vie in intestazione per consentire l’allestimento di strutture dell’apparato logistico e il regolare svolgimento della corsa.

Considerata l'opportunità di vietare la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, con esclusione di quelli dell'organizzazione, nelle zone interessate al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

ORDINA

dalle ore 06:30 alle ore 20:30 del giorno 13 settembre 2020, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

- divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione e transito veicolare nei seguenti luoghi;

1. Piazza della Repubblica
2. Piazza Di Vittorio
3. Piazza Nuova (zona mercato)
4. Parcheggio bar "la Mandria" posto tra via Risorgimento e ferrovia direzione Modena;
5. Parcheggio-area, Via Risorgimento dal civico 135 al civico 137e 137/a-e, e dal civico 280 al civico 286

- divieto di circolazione e transito veicolare eccetto i residenti e organizzatori evento e partecipanti, nella Via Mameli (tratto di senso unico verso AUSL) dall'intersezione con la Via Risorgimento nella parte interessata a senso unico, sorvegliata costantemente da personale dell'organizzazione.

- istituzione doppio senso di marcia sulla Via Mameli (tratto di senso unico verso AUSL) per consentire ai soli residenti nella via stessa l'uscita sulla Via Risorgimento in prossimità dell'area semaforica, presidiato da movieri esperti per la manovre;

- divieto di circolazione e transito veicolare eccetto organizzatori evento e partecipanti, nella Via Mameli dall'intersezione con la Via Risorgimento, direzione verso il Comune, nella parte interessata al doppio senso di marcia, sorvegliata costantemente da personale dell'organizzazione.

- Se occorre, di regolare gli impianti semaforici sul percorso con luce gialla lampeggiante per il tempo necessario per la manifestazione;

- Sospensione della circolazione nell'area dell' "ARRIVO" e del traguardo per il tempo necessario fino alla conclusione delle operazioni connesse all'arrivo e alla conclusione della gara;

- Se necessita, sospensione temporanea e spostamento delle fermate degli autobus, modifica ed adeguamento dei percorsi degli stessi, nelle aree interessate dalla manifestazione, da effettuarsi a cura di TPER.

Sono esclusi dalle prescrizioni suddette i veicoli dell'organizzazione e partecipanti, quelli di soccorso e di polizia.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- Di presegnalare che le strade interessate dalla gara ciclistica;
- L'ufficio Tecnico Comunale di Zola Predosa potrà fornire all'organizzatore tutta la segnaletica di prescrizione e i divieti indispensabili per consentire lo svolgimento dell'iniziativa, compreso quelli necessari per procedere alla chiusura di strade. In particolare i segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno **48 ore** prima dell'inizio della manifestazione.
- Che venga realizzato il transennamento laterale dell'area stradale destinata alla partenza della corsa, compreso lo sbocco delle strade laterali, con idonee transenne ove occorra.
- Che venga realizzata/predisposta/attuata una sorveglianza di sicurezza su tutto il percorso nei territori di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa, atto alla protezione dei corridori e di ogni altro partecipante alla manifestazione nonché agli avventori da ogni possibile introduzione indebita sul percorso di gara, compreso lo sbocco delle strade laterali, con idonee transenne ove occorra.
- **Le attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento, compreso il protocollo sportivo covid-19.**
- Che i tratti di strada interessati dal presente provvedimento, vengano in ogni caso indicati mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale, con relativa indicazione di percorso alternativo e direzionale.
- Che il responsabile organizzatore dell'evento o chi per esso, è incaricato di apporre i segnali e la relativa segnaletica d'indicazione almeno 48 ore prima della manifestazione e di mantenerli efficienti per tutta la sua durata oltre ad informare preventivamente i residenti nelle vie interessate dall'evento dovrà provvedere al transennamento laterale dell'area destinata alla partenza della corsa, comprese le strade laterali.
- Che il responsabile organizzatore dell'evento o chi per esso provveda a far presidiare tutti gli incroci interessati dalla gara da propri addetti e di idoneo abbigliamento, ben visibile, e di bandierina o da operatori della Polstrada.
- Che tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento dovrà essere coperta per tutta la durata della manifestazione ed al termine si dovrà procedere al suo ripristino.
- Che venga installata, se necessita, segnaletica di preavvertimento della modifica della viabilità ordinaria e segnaletica direzionale.
- La segnaletica in contrasto con il presente provvedimento dovrà essere coperta per tutta la durata della manifestazione ed al termine si dovrà procedere al suo ripristino.

Che i divieti di sosta con rimozione andranno collocati all'inizio dell'area soggetta al divieto, nella direzione di marcia, posti sul lato della carreggiata interessata dal provvedimento e possibilmente ripetuti quando i tratti risultino particolarmente estesi. La segnaletica verticale dovrà essere conforme alle disposizioni contenute negli art. 79, 81, 82 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S..

Se per esigenze organizzative gli stalli riservati alle persone invalide sono momentaneamente occupati, l'organizzatore provvede ad assicurarne uguale numero nella via pubblica nelle immediate vicinanze;

La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

Non rispondono agli obblighi e divieti imposti i mezzi dell'organizzazione e i partecipanti alla gara e i mezzi a loro servizio, le forze dell'ordine, emergenza e soccorso e i mezzi della Polizia Locale.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia on-line per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

Il Comandante
Dott. Stefano Bolognesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)